Gli oneri di chi eccepisce il passaggio del giudicato esterno di una sentenza

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 31 luglio 2025 n. 220179) precisa che: â??***la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza â?? che di regola ha lâ??onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui allâ??art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e ciÃ² anche nel caso di non contestazione della controparte â?? Ã¨, viceversa, esonerata da tale incombente â??nel caso in cui questâ??ultima ammetta esplicitamente lâ??intervenuta formazione del giudicato esterno*** *â?• (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 dicembre 2023, n. 36258, Rv. 669781-01), ma ciÃ² non basta per poter accogliere il ricorso. Invero sebbene il Fe.Ma. abbia riprodotto il contenuto della comparsa di risposta avversaria (adempimento necessario ai fini dellâ??ammissibilitÃ della censura con cui venga lamentata la violazione dellâ??art. 115 cod. proc. civ., in relazione al mancato rilievo attribuito a comportamenti di non contestazione e/o ammissivi di fatti; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01; in senso conforme, piÃ¹ di recente, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15058, Rv. 671191-01),* ***egli avrebbe dovuto pure riprodurre il contenuto della sentenza della quale invoca lâ??autoritÃ di giudicato****. Difatti, â??il principio della rilevabilitÃ del giudicato esterno va coordinato con lâ??onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca lâ??esistenza del giudicato deve, a pena dâ??inammissibilitÃ del ricorso, riprodurre in questâ??ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazioneâ?• (Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01), occorrendo, in particolare, il* ***â??richiamo congiunto della motivazione e del dispositivoâ?•*** *(Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo 2018, n. 5508, Rv. 647532-01). Adempimento, vieppiÃ¹, necessario, non solo perchÃ© la controricorrente â?? a pag. 19 del proprio controricorso â?? afferma che la predetta sentenza n. 10006/2015 del Giudice di pace di Roma non recava, in realtÃ , alcun accertamento sulla responsabilitÃ del sinistro (limitandosi ad affermare: â??per quel che interessa il presente giudizio Ã¨ sufficiente che si possa ritenere avvenuto il sinistro, dove in questa sede non Ã¨ richiesto quantificare tale dannoâ?• â?? quello da â??fermo tecnicoâ?• â?? â??ma solo la opportunitÃ o necessitÃ di disporre di un veicolo alternativo cosÃ¬ come da fattura di essa attriceâ?•), in tali termini circoscrivendo la portata del proprio comportamento â??ammissivoâ?• dellâ??esistenza del giudicato, ma soprattutto perchÃ© analoga conclusione si ricava anche dalla sentenza qui*

*impugnata. Nella stessa, infatti, si legge (pagg. 4 e 5) che il giudice di primo grado, della causa risarcitoria intentata da Fe.Ma., aveva â??respinto la domanda attrice in quanto nella sentenza prodottaâ?• â?? ovvero quella posta a fondamento della â??exceptio rei iudicataeâ?• â?? â??non era stata accertata la responsabilitÃ ma solo operata la condanna al pagamento della somma relativa al noleggio del veicoloâ?•. A fronte, dunque, di tale complessiva incertezza sullâ??effettivo contenuto della statuizione presente nella sentenza n. 10006/2015 del Giudice di pace di Roma, e dunque sulla portata stessa dellâ??ammissione di Axa Assicurazioni, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a soddisfare lâ??onere di riproduzione del suo contenuto, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.*â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
03 Ago 2025